

N. 00679/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2008, proposto da:
Sandra Castelli e Maria Angela Castelli, rappresentate e difese dall'avv.
Francesco Giambelluca, domiciliate presso la segreteria del Tar, in
Milano, via Corridoni, n. 39;

contro

Comune di Gravellona Lomellina, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Elena Maria Barbavara di Gravellona, rappresentata e difesa dagli avv.
Cristina Bassani, Mara Boffa e Mario Bassani, con domicilio eletto
presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, piazza Borromeo 12;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Gravellona Lomellina n.
32 del 4.10.2006, di approvazione del piano di lottizzazione
convenzionata n. 51 Volpera e della relativa bozza di convenzione
attuativa, inerente il terreno di proprietà della sig.ra Elena Maria

Barbavara di Gravellona e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.6.2006 di adozione del piano

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elena Maria Barbavara di Gravellona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 31 marzo 2008, le sig.re Sandra Castelli e Angela Maria Castelli hanno chiesto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Gravellona Lomellina n. 32 del 4.10.2006, di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata n. 51 Volpera e della relativa bozza di convenzione attuativa, inerente il terreno di proprietà della sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona, e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.6.2006 di adozione del piano.

2. La sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona, con atto notificato in data 23 maggio 2008, si è opposta, ex art. 10, co. 1, d.P.R. n. 1199 del 1971, alla trattazione del ricorso in sede straordinaria, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.

3. In data 18 luglio 2008 le sig.re Sandra Castelli e Angela Maria Castelli hanno depositato, presso la segreteria del T.a.r., l'atto di costituzione in giudizio ai sensi del menzionato art. 10; hanno, quindi, notificato

all'amministrazione comunale ed alla controinteressata, in data 21 luglio 2008, copia dell'atto di costituzione in giudizio e la relativa attestazione di deposito.

4. Questi i motivi di ricorso:

I. violazione dell'art. 7, l. n. 241/1990, mancata comunicazione dell'avvio del procedimento che ha portato all'approvazione di un piano di lottizzazione che prevede la cessione al Comune di una strada privata da parte di un soggetto che gode esclusivamente di una servitù di passaggio sulla medesima;

II. violazione e falsa applicazione dell'art. 28, l. n. 1150/1942, dell'art. 42 Cost. e del d.P.R. n. 327/2001 in quanto la stipulante la convenzione di lottizzazione non può cedere al Comune un'area di cui non sarebbe proprietaria;

III. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia in quanto il piano di lottizzazione sarebbe privo di collegamenti idonei alla viabilità.

5. Si è costituita in giudizio la sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona la quale, oltre a chiedere il rigetto nel merito del ricorso, ne ha eccepito la tardività e la inammissibilità per carenza di interesse.

6. All'udienza del 7 febbraio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. L'eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dalla controinteressata, è fondata.

Ai sensi dell'art. 16, l. n. 1150/1942, "il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito".

In forza di questa previsione - in questa parte vigente, essendo l'abrogazione disposta dall'art. 58, d.P.R. n. 327/2001 limitata alle norme riguardanti l'espropriazione - sussiste in capo alla p.a. un obbligo di notifica individuale, ma solo per i proprietari di immobili direttamente incisi dalla disciplina del piano (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. II, 9 novembre 2012, n. 2729; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 dicembre 2010, n. 9537).

In caso di impugnazione di strumenti urbanistici attuativi, quali piani di lottizzazione o piani di recupero, da parte di soggetti terzi perché non direttamente contemplati in essi, quali i confinanti, il termine per l'impugnazione decorre, quindi, dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera di approvazione nell'albo del Comune (v. Consiglio Stato sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1910; sez. V, 12 aprile 2001, n. 2284; Consiglio Stato sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 254; T.A.R. Milano Lombardia sez. II, 2 febbraio 2005, n. 197).

Nel caso di specie - come chiarito dalla difesa della controinteressata nel corso dell'udienza e non contestato dal difensore delle ricorrenti - la strada di cui le ricorrenti si affermano proprietarie è esterna al perimetro del piano di lottizzazione e non coincide con la strada di cui è prevista la cessione all'amministrazione comunale.

In ogni caso, anche se così non fosse, non può ritenersi che le ricorrenti avessero titolo alla notifica individuale dell'atto di approvazione del piano in forza dell'asserito diritto di proprietà sulla strada in questione.

Come affermato nella sentenza di questo Tar, sez. II, 9 novembre 2012, n. 2729, l'amministrazione è tenuta ad effettuare la notifica della deliberazione di approvazione di un piano attuativo ai proprietari risultanti dai registri catastali, tranne in casi eccezionali in cui vi sia una sicura ed esatta conoscenza della situazione dominicale.

Nel caso di specie, invece, la verifica della effettiva esistenza di un diritto di proprietà sulla strada comporta complesse indagini di cui l'amministrazione non può certamente ritenersi onerata.

Non essendo, perciò, richiesta la notifica alle sig.re Sandra Castelli ed Angela Maria Castelli della deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione, trova applicazione la norma, ora dettata all'art. 41 cod.proc.amm., che àncora il dies a quo per impugnare al giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione, e cioè il 19 ottobre 2006.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato notificato in data 31 marzo 2008, ben oltre il termine di decadenza di centoventi giorni, previsto all'art. 9, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; esso è pertanto irricevibile.

11. Nulla sulle spese nei confronti dell'amministrazione comunale intimata che non si è costituita in giudizio. L'incertezza della situazione fattuale sottesa alla controversia costituisce motivo che giustifica la compensazione delle spese giudiziali tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Nulla sulle spese nei confronti dell'amministrazione resistente. Spese compensate tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)